

(N. 2406)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CIASCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1958

Esami di abilitazione per la libera docenza.

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione di congressi di studiosi, di professionisti, nelle Aule del Parlamento, nella stampa è stato spesso formulato il voto che si restituiscia alle prove disposte dalla legge per conseguire la libera docenza il carattere originario di esami di abilitazione e non di esami di concorso, qual'è oggi disposto dalle leggi vigenti. Detto voto a favore del quale si sono, volta a volta, dichiarati l'uno o l'altro ramo del nostro Parlamento, hanno trovato espressione in proposte e disegni, alcuni dei quali divenute leggi. Queste, aumentando e spesso raddoppiando il numero dei posti assegnati per ciascuna materia dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione, o conferendo al Ministro la facoltà di concedere, a sua cautelata discrezione, la libera docenza oltre il numero preventivamente fissato dallo stesso Consiglio Superiore, hanno mirato ad adeguare il numero dei posti assegnati per libere docenze al numero di quelli che, a giudizio delle Commissioni esaminatrici, erano effettivamente degni di conseguirla. Ma sic-

come la legge per la sua stessa natura non poteva contemplare tutti i casi particolari, ma si limitava sostanzialmente a fissare un aumento percentuale, di maggiore o minore entità, su quello che era il numero dei posti indicati dal Consiglio Superiore, risultava sempre, ad onta di qualsiasi correttivo anche se abilmente escogitato, inadeguato ad evitare dannose spequazioni fra una materia e l'altra, fra il numero dei meritevoli e quello per i quali, pur dopo gli allargamenti, si poteva far luogo a dare il dovuto riconoscimento di seria preparazione scientifica.

Vi è un sistema per rendere il dovuto riconoscimento a tutti coloro che, a giudizio delle Commissioni esaminatrici, ne sono degni, ed è quello di abbandonare il criterio del numero chiuso. È quello cioè non di fare delle prove della libera docenza un esame di concorso, nel quale è frequente il caso che si presentino alla prova, candidati meritevoli in numero maggiore dei posti disponibili, il che ha dato spesso luogo ad esclusioni cui l'unanimità del giudi-

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zio di commissari non conferisce affatto sicurezza di equità; o a gare e patteggiamenti in cui la valutazione culturale del candidato non era, come dovrebbe, al primissimo piano. Non un esame di concorso per numero maggiore o minore di posti messi in palio; ma un esame di abilitazione aperto a tutti, sicchè chiunque, ritenuto degno dalle Commissioni, potesse, senza nulla togliere ad altri, conseguire la docenza. Numero aperto, dunque.

A questo principio si ispira il presente disegno di legge. Esso non è molto dissimile da quello che nello scorso anno meritò voto favo-

revole da ogni parte del Senato, ma non ebbe eguale accoglienza della Camera. Ma vi è ora pure qualche novità in talune norme che, se non c'illudiamo, potrebbero disporre a più benevola attenzione entrambi i rami del nostro Parlamento.

Con tale fiducia, decorsi i termini regolamentari della discussione davanti alla Camera dall'altro disegno di legge dello scorso anno, il sottoscritto prende animo a presentare, a servizio della scuola e degli studi, il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza è prescritto il possesso di laurea, conseguita, presso una Università od Istituto di istruzione superiore della Repubblica, da almeno 3 anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Dal possesso del diploma di laurea può prescindersi soltanto se trattasi di aspirante che abbia superato il 35° anno di età.

In ciascuna delle sessioni di esami di abilitazione alla libera docenza, non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.

Art. 2.

La sessione d'esami per l'abilitazione alla libera docenza nelle discipline che formano oggetto di insegnamenti fondamentali nei corsi per laurea e diplomi universitari è indetta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con decreto da emanarsi entro il mese di maggio.

Per le altre discipline la sessione è indetta entro lo stesso termine su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il termine per la presentazione delle domande, dei titoli di carriera e delle pubblicazioni non può protrarsi oltre il 31 luglio successivo.

Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa. I lavori che i candidati hanno facoltà di esibire, debbono essere stampati e pubblicati non oltre il 31 dicembre dell'anno solare che precede quello in cui è indetta la sessione d'esame. S'intende pubblicata una opera che sia stata depositata entro il 31 dicembre presso due biblioteche statali. Il deposito dovrà essere documentato dal Direttore della biblioteca.

Art. 3.

Il giudizio sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, da una Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

La Commissione è tenuta anzitutto a dichiarare, relativamente a ciascun candidato, sulla base delle relative pubblicazioni quali contributi originali il candidato abbia recato alla disciplina. Qualora trattisi di lavoro in collaborazione, la Commissione è tenuta ad esprimere il proprio giudizio sulla parte dovuta al candidato; e, qualora ciò non si renda possibile, del lavoro non potrà essere tenuto conto.

Non sono ammessi alle prove di esame, di cui al seguente comma, i candidati nei cui confronti la Commissione pervenga a giudi-

zio negativo, a seguito della disamina delle pubblicazioni.

I candidati ammessi alle prove di esame debbono sostenere:

1) una dissertazione scritta su un tema da prescegliersi fra due, proposti dalla Commissione, che vertano su argomenti la cui adeguata conoscenza sia da ritenersi indispensabile, in rapporto all'abilitazione cui i candidati aspirano. Per la prova scritta sono assegnate non più di 8 ore.

Per l'abilitazione in discipline dimostrative o sperimentali i candidati sono tenuti, inoltre, a sostenere prove pratiche, in ordine alle quali debbono redigere apposite relazioni che — unitamente alla prova scritta di cui al precedente comma — restano acquisite agli atti della Commissione;

2) una conferenza, in contraddittorio, sulle pubblicazioni esibite, sulla dissertazione scritta e sulle relazioni concernenti le prove pratiche;

3) una prova didattica, su un tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte due fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di 40 minuti.

Le prove di cui ai precedenti numeri 1 e 3 sono pubbliche.

La Commissione può dispensare i candidati, ammessi alle prove, dal sostenere la prova scritta (dissertazione) quando, per la natura della materia, non la ritenga necessaria.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice è costituita, per ciascuna disciplina, dal Ministro della pubblica istruzione, su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed è composta di 5 membri professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo, della materia, o di materia strettamente affine. In mancanza, possono essere chiamati a far parte della Commissione liberi docenti della materia cui si riferiscono gli esami di abilitazione.

All'atto della costituzione della Commissione sono designati tre membri supplenti per

sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione.

Non possono fare parte della Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini, fino al 4° grado incluso.

Non possono altresì essere chiamati a far parte della Commissione professori che abbiano fatto parte della Commissione della sessione immediatamente precedente.

Alla nomina delle Commissioni il Ministro procede prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione di esami.

All'atto della sua prima adunanza, la Commissione designa, nel suo seno, il Presidente ed il Segretario.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Art. 5.

Terminate le prove di esame, ciascun Commissario esprime il suo voto; la concessione dell'abilitazione è data a semplice maggioranza.

La Commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente — per ciascun candidato — un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite, tenendo all'uopo presente quanto previsto dal precedente articolo 3, comma 2°, sul risultato delle singole prove di esame e, quindi, sulla personalità del candidato.

Alla relazione vanno uniti gli elaborati relativi alle prove sostenute dal candidato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Le relazioni delle Commissioni, insieme con i verbali delle operazioni delle Commissioni medesime, sono dal Ministro rimessi alla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, perchè esprima il suo parere sulla regolarità degli atti. Decide quindi il Ministro circa l'approvazione degli atti stessi.

Le relazioni delle Commissioni sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per la durata di cinque anni; può essere confermata

con decreto del Ministro, su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.

Il termine di 5 anni, di cui al precedente comma, non può essere prorogato.

Art. 7.

Coloro che non conseguono l'abilitazione non possono presentare domanda per la partecipazione agli esami di abilitazione nella sessione immediatamente successiva per la disciplina cui si riferisce l'originaria domanda.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nei confronti dei candidati che si ritirino durante le prove.

La preclusione di cui al presente articolo si intende verificata anche se nella sessione, immediatamente successiva a quella in cui il candidato non conseguì l'abilitazione, la disciplina non sia inclusa fra quelle cui si riferiscono gli esami nella sessione stessa.

Art. 8.

Il libero docente la cui abilitazione sia stata confermata, decade tuttavia dall'abilitazione stessa, se per cinque anni consecutivi non abbia esercitato l'insegnamento, senza legittimo impedimento.

Il libero docente abilitato in due materie affini, rispettivamente fondamentale e specialistica, non decade dalla abilitazione se, dopo la conferma, ne esercita una sola.

La decadenza viene dichiarata con decreto del Ministro su relazione della competente Facoltà, udite le deduzioni dell'interessato.

La libera docenza, con l'autorizzazione della autorità accademica, può essere esercitata in ambienti diversi da quelli universitari e, per le materie cliniche, nei pubblici istituti di cura.

Il titolo di abilitazione diviene definitivo, con esenzione dall'obbligo dell'insegnamento, per i liberi docenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. La esenzione è dichiarata dal Ministro.

Art. 9.

Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza i candidati sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire 15 mila.

Tale tassa viene rimborsata soltanto se la domanda non abbia corso.

La tassa per il conferimento dell'abilitazione è fissata nella misura di lire 10.000, da versarsi all'Erario.

Nessuna tassa è dovuta alle Università od Istituti d'istruzione superiore presso cui il libero docente intende svolgere il suo insegnamento.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dall'anno accademico 1957-58.

Tuttavia, per la sessione da indirsi in detto anno, è data facoltà ai candidati di presentare lavori che siano stampati e pubblicati anche fuori dei limiti di tempo di cui al comma ultimo dell'articolo 2 della presente legge.

Limitatamente alla sessione stessa, non verrà fatto luogo all'applicazione dell'articolo 7 della presente legge.